



16517.08

REPUBBLICA ITALIANA 18 GIU. 2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

18 GIU. 2008

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**SEZIONE LAVORO****LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Guido VIDIRI - Presidente - R.G.N. 22265/05

Dott. Stefano MONACI - Consigliere - Cron. 16517

Dott. Pasquale PICONE - Consigliere - Rep.

Dott. Pasquale STILE - Consigliere - Ud. 16/04/08

Dott. Giuseppe NAPOLETANO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

VILLA S.ANTONIO S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo

studio dell'avvocato ANTONINI MARIO, rappresentata e

difesa dall'avvocato ANDRONICO FRANCESCO, giusta

delega in atti;

**- ricorrente -****contro**

C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. SANITA';

**- intimati -**

2008 avverso la sentenza n. 66/05 della Corte d'Appello di

1587 CATANIA, depositata il 11/06/05 R.G.N. 1228/002;



udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 16/04/08 dal Consigliere Dott. Giuseppe  
NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

R.G.N.22265-05

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 20 gennaio/11 giugno 2005 la Corte di appello di Catania ha rigettato l'opposizione proposta dalla Villa S. Antonio s.r.l. avverso il provvedimento di repressione della condotta antisindacale emesso dal Tribunale di Catania-Sezione di Mascalucia in data 4 novembre 1999, su istanza delle segreterie provinciali della C.G.I.L, C.I.S.L. ed U.I.L.

Per quanto rileva nel presente giudizio il giudice del gravame riteneva che il licenziamento intimato dalla società ai lavoratori Z.G. e N.M. era stato determinato da motivi sindacali e che, indipendentemente dall'impugnazione avverso il recesso del datore di lavoro da parte dei predetti lavoratori, era ammissibile l'azione proposta dalle associazioni sindacali.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la s.r.l. Villa S. Antonio con tre motivi, illustrati da memoria.

Le parti intimare non hanno svolto alcuna attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo - denunciando violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 18 e 28 l. 330/1970 e vizi di motivazione - la ricorrente censura la decisione impugnata per non aver ritenuto inammissibile la domanda delle organizzazioni sindacali in mancanza di una valida impugnazione dei licenziamenti da parte

dei lavoratori  e  in quanto la domanda da costoro proposta in un diverso giudizio non avrebbe avuto esito favorevole per il fatto che l'impugnazione era stata proposta dal solo legale dei lavoratori, mentre quella delle organizzazioni sindacali è stata proposta oltre sessanta giorni.

2. Con il secondo motivo - denunciando violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., 3 e 4 l. 604/1966, 28 l. 300/1970, nonché vizi di motivazione - assume la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, i licenziamenti erano stati determinati da un giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto di lavoro ricoperti dai predetti dipendenti. Per altro verso non sarebbe risultata provata l'esistenza di un comportamento antisindacale, non avendo il giudice di appello tenuto nel debito conto la deposizione del teste  a differenza di quanto era accaduto con la teste  In particolare sarebbe mancata qualsiasi motivazione per quanto riguarda lo  

3. Con il terzo motivo - denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. - si duole la ricorrente della mancata ammissione della prova per testi articolata e ritenuta pleonastica dal giudice del gravame.

4. Il collegamento esistente tra i motivi di ricorso ne consiglia l'esame congiunto.

5. La prima questione in ordine logico riguarda l'ammissibilità dell'azione di repressione della condotta antisindacale ex art.

28 l. 20 maggio 1979 n. 300 quando il denunciato comportamento consista nel licenziamento di alcuni lavoratori, i quali non abbiano a loro volta impugnato (o validamente impugnato) il recesso.

La tesi prospettata dalla ricorrente è priva di fondamento.

A parte il rilievo che della denunciata esistenza di un giudicato negativo per i lavoratori in ordine ad una loro azione diretta ad impugnare il licenziamento non vi è alcuna indicazione nel ricorso (né consta che della questione si sia fatto cenno nei giudizi di merito), per cui ai fini dell'autosufficienza del ricorso non è consentito alla Corte prendere in esame la relativa difesa, è il caso di ricordare il costante orientamento in sede di legittimità, in forza del quale il licenziamento determinato da motivi sindacali è viziato da nullità ai sensi dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - la cui previsione è applicabile, a norma dell'art. 11 della stessa legge nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 1971, a tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda e, quindi, anche in mancanza di garanzia di stabilità reale - ed è idoneo a ledere l'interesse collettivo alla libertà ed all'attività sindacale, risultando perciò perseguibile dal sindacato con il procedimento previsto dall'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300; né a tale esperimento osta l'inapplicabilità dell'art. 18 di tale legge, atteso che a

determinare la rimozione (e la cessazione degli effetti) della condotta antisindacale integrata dal detto licenziamento è idoneo, pur nell'inerzia del lavoratore interessato (la cui eventuale azione, ancorché coincidente nell'oggetto materiale, è ontologicamente distinta da quella del sindacato e di qui anche l'irrilevanza delle conciliazioni dei dipendenti  Z.  e  N. richiamate nella memoria ex art. 378 cpc), l'accertamento della nullità del recesso del datore di lavoro e quindi della persistente validità ed efficacia del rapporto di lavoro.

Un siffatta conclusione trova la sua giustificazione nel rilievo che in tema di comportamento antisindacale possono configurarsi sia comportamenti lesivi delle sole situazioni soggettive delle organizzazioni sindacali, sia comportamenti "plurioffensivi", cioè lesivi delle situazioni giuridiche tanto del sindacato che dei lavoratori, come nel caso in cui il comportamento lesivo delle prerogative del sindacato sia consistito nell'attuazione di assetti negoziali dei rapporti di lavoro; ne consegue che la pronuncia emanata ai sensi dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori può interferire anche sulla regolazione dei contratti di lavoro, in quanto l'ordine di cessazione del comportamento antisindacale può comportare la rimozione e la cessazione degli effetti di determinati assetti, che interferiscono nei rapporti con i singoli lavoratori, pur se inerti nel far valere i loro diritti



(cfr. Cass.sez.un. 17 febbraio 1992 n. 1916; 16 dicembre 2003 n. 18690; Cass. 12 maggio 2005 n. 9950).

In base a tale principio, dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi, la tesi prospettata dalla ricorrente non può essere condivisa, quale che sia stato il comportamento tenuto dai lavoratori nei confronti del recesso del datore.

L'altro motivo di censura riguarda l'asserita inesistenza di un comportamento antisindacale ed il fatto che i due rapporti di lavoro sarebbero stati risolti per ragioni organizzative.

In proposito la Corte di appello ha svolto un'accurata indagine sui fatti rilevanti ai fini della decisio<sup>ne</sup> e, con una valutazione delle risultanze processuali corretta e priva di vizi logici - quindi incensurabile in sede di legittimità - ha ravvisato nell'azione della società quel comportamento sanzionabile ai sensi del richiamato art. 28 dello statuto, escludendo che il recesso in questione fosse stato determinato - per ambedue i lavoratori - da un giustificato motivo oggettivo.

Per altro verso, l'aver il giudice del gravame dato credito ad alcune delle deposizioni testimoniali e non ad altre non è valido motivo di censura, rientrando tutto ciò nel potere discrezionale del giudice del merito.

Da ultimo non può essere presa in considerazione la critica formulata con il terzo motivo, in quanto l'omessa trascrizione dei capi di prova non ammessi non consente a questa Corte di valutarne la rilevanza e decisività ai fini della decisione.

6. Il ricorso va pertanto rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2008.


Il Presidente

Dott. Guido Vidiri



Il consigliere estensore

Dott. Giuseppe Napoletano



  
IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, **18 GIU. 2008**

IL CANCELLIERE  


ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533